

Giustizia Amministrativa (<https://www.giustizia-amministrativa.it/>)[Indietro](#)

Pubblicato il 18/01/2019

N. RG.PROV.COLL:**/2018 REG.RIC:****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****Il Tribunale Amministrativo Regionale per il
Lazio****(Sezione Prima Quater)**

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale ____ del
2018, integrato da motivi aggiunti, proposto
da *omissis*

,

rappresentati e difesi dagli avvocati *omissis* con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il loro studio in Roma, *omissis*;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;

neiconfronti

omissis, non costituita in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- del bando di concorso N. 333-B/12D.2.17/6686 del 18 maggio 2017 - adottato dal Ministero dell'Interno, Dipartimento di Pubblica Sicurezza e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^a Serie Speciale "Concorsi ed Esami" del 26 maggio 2017, che ha decretato il "reclutamento di un numero complessivo di 1.148 Allievi Agenti della **Polizia** di Stato " indicendo i seguenti concorsi pubblici: a) concorso pubblico per

esame, a 893 posti, aperto ai cittadini italiani, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella **Polizia** di Stato; b) concorso pubblico per esame e titoli, a 179 posti, riservato a coloro che sono in servizio, da almeno **sei** mesi alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, come volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella **Polizia** di Stato; c) concorso pubblico per esame e titoli, a 76 posti, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo, al termine della ferma annuale, alla data di scadenza della domanda di partecipazione al concorso, nonché ai volontari in ferma quadriennale (VFP4), in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella **Polizia** di Stato, o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l'assunzione nella **Polizia** di Stato

- del DM N. 333-A/9802.A.2 del 23 ottobre 2017, adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, con cui è stato disposto “l'ampliamento dei posti dei concorsi per l'assunzione di complessivi 1.148 allievi agenti della **Polizia** di Stato”;

- del DM 333-B/12D.2.17/16263 del 27 ottobre 2017, adottato dal Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, che ha approvato le graduatorie della prova scritta d'esame;
 - del “Diario prove efficienza fisica e accertamenti psicofisici ed attitudinali” pubblicato in data 27 ottobre sul sito istituzionale www.poliziadistato.it;
 - dell'elenco dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica ed accertamenti dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale, pubblicato in data 27 ottobre sul sito istituzionale della **Polizia** di Stato, del concorso pubblico per il “reclutamento di un numero complessivo di 1.148 Allievi Agenti della **Polizia** di Stato, nella parte in cui non inserisce gli odierni ricorrenti;
 - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale;
- e per la condanna ex art. 30 c.p.a. al risarcimento in forma specifica del danno subito dalla parte ricorrente, ordinando l'inserimento della stessa nell'elenco dei candidati ammessi alla prova di efficienza fisica, che inizierà nel mese di gennaio e la cui conclusione è stimata per il prossimo aprile 2018, nonché, ove occorra e, comunque in via

subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance e delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti:

per l'annullamento

- del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 893 allievi agenti della **Polizia** di Stato, successivamente elevati a 1182, aperto ai cittadini italiani, ai sensi dell'art. 1, primo comma, lett. a) del bando dei concorsi pubblici per l'assunzione di complessivi **1148** allievi agenti della **Polizia** di Stato, adottato dal Ministero dell'Interno e pubblicato in data 29 maggio 2018 sul sito www.poliziadistato.it.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2019 il dott. Antonio Andolfi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso collettivo notificato al Ministero dell'Interno e ad un privato controinteressato, i ricorrenti, partecipanti al concorso pubblico per esame a 893 posti di allievo agente della **polizia** di Stato, compreso nella procedura concorsuale per il reclutamento di complessivi **1148** allievi agenti della **polizia** di Stato, impugnano il bando di concorso del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017; impugnano inoltre il decreto ministeriale del 22 ottobre 2017 con cui è stato disposto l'ampliamento dei posti dei concorsi per l'assunzione di complessivi **1148** allievi agenti della **polizia** di Stato; il decreto ministeriale del 7 ottobre 2017 con cui sono state approvate le graduatorie della prova scritta d'esame; il diario delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti psicofisici e attitudinali, pubblicato il 27 ottobre 2017; l'elenco dei candidati convocati per le prove di efficienza fisica e per gli accertamenti della idoneità fisica, psichica e attitudinale, pubblicato anch'esso il 27 ottobre 2017 sul sito istituzionale della **polizia** di Stato.

I ricorrenti chiedono la condanna al risarcimento in forma specifica del danno subito, mediante l'inserimento nell'elenco dei candidati ammessi alle prove di efficienza fisica e, in via subordinata, al risarcimento del danno per perdita di chance.

Il bando di concorso viene impugnato nella parte in cui, all'articolo 12, comma 1, in asserito contrasto con la disposizione di cui all'articolo 10, comma 4, che prevede il superamento della prova scritta da parte di tutti i candidati che abbiano riportato il punteggio di almeno 6 **decimi**, consente all'Amministrazione resistente di ammettere alla prosecuzione della procedura concorsuale un contingente limitato di candidati, imprecisato e arbitrariamente determinabile dalla pubblica amministrazione.

In fase cautelare, con ordinanza numero 361 del 25 gennaio 2018, il Tribunale amministrativo regionale respinge l'istanza di sospensione, ritenendo, ad una sommaria cognizione, legittima la procedura concorsuale.

Successivamente si costituisce in giudizio l'Amministrazione dell'Interno, chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato.

In fase di appello cautelare, il Consiglio di Stato, con ordinanza numero *omissis* del 4 maggio 2018, riformando l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale, **accoglie** l'istanza dei ricorrenti e ne dispone l'ammissione con riserva alle ulteriori prove concorsuali.

Con atto notificato il 26 giugno 2018, i ricorrenti *omissis* rinunciano al ricorso.

Con ricorso per motivi aggiunti, notificato al Ministero dell'Interno e ad una concorrente controinteressata il 10 luglio 2018, i ricorrenti chiedono l'annullamento del decreto di approvazione della graduatoria di merito e della dichiarazione dei vincitori del concorso pubblico per il reclutamento di 893 allievi agenti della **polizia** di Stato, successivamente elevati a 1182.

La trattazione di merito del ricorso si svolge all'udienza pubblica dell'8 gennaio 2019, in esito alla quale il contenzioso è definito.

DIRITTO

Preliminarmente si deve dare atto della rinuncia al ricorso dei ricorrenti originari *omissis*, disponendo la compensazione integrale delle spese processuali nei loro confronti, valutate tutte le circostanze del caso. Nel merito, si deve premettere che il concorso controverso, indetto con decreto ministeriale del 18 maggio 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 26 maggio 2017, per il reclutamento di **1148** allievi agenti della **polizia** di Stato, comprende 3 distinte procedure selettive, di cui la prima relativa al concorso pubblico, per esami, per 893 posti,

successivamente ampliati a 1182, aperto ai cittadini italiani in possesso dei prescritti requisiti.

Le altre 2 procedure selettive, per titoli ed esami, sono riservate ai volontari in ferma prefissata, annuale o quadriennale.

Con il primo motivo di impugnazione, i ricorrenti, premesso di aver partecipato alla prova scritta per il contingente aperto ai cittadini italiani e di aver superato la stessa prova, avendo riportato votazione non inferiore a 6 **decimi**, come stabilito dall'articolo 10 del bando di concorso, lamentano di non essere stati ammessi alla successiva prova concorsuale; ciò in applicazione dell'impugnato articolo 12 del bando di concorso che consente all'amministrazione di convocare alle prove fisiche non tutti i candidati che abbiano superato le prove scritte, ma un numero di essi sufficiente per garantire la copertura dei posti messi a concorso; in tal modo si sarebbe introdotta una soglia di sbarramento non prevista dall'articolo 2 del decreto ministeriale numero 129 del 2005, regolamento che disciplina le selezioni per l'accesso alla qualifica di agente di **polizia**, in base al quale nel bando di concorso dovrebbe essere indicata la votazione minima da conseguire nelle prove d'esame; la procedura sarebbe in

contrasto anche con il d.p.r. 487 del 1994 che disciplina in generale l'accesso al pubblico impiego, laddove è prevista l'ammissione alle prove di efficienza fisica dei candidati che abbiano riportato in ciascuna prova scritta una valutazione di almeno 21 trentesimi; il decreto ministeriale numero 129 del 2005, d'altra parte, ha previsto, per il concorso in **polizia**, il superamento della prova per i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a 6 **decimi**; nessuna norma regolamentare, comunque, prevederebbe la ulteriore soglia di sbarramento, introdotta nella fattispecie dall'articolo 12 del bando di concorso; per effetto dell'applicazione della clausola contestata, la soglia di idoneità sarebbe stata arbitrariamente elevata fino al punteggio di 9,625 punti, in luogo dei 6 punti previsti dal decreto ministeriale 129 del 2005 e dallo stesso bando di concorso.

Il motivo è infondato.

Il bando di concorso, all'articolo 12 comma 1, prevedeva la convocazione alle prove di efficienza fisica dei candidati risultati idonei alla prova scritta d'esame, tenendo conto del seguente criterio: convocazione, per il concorso pubblico, di un numero di candidati sufficiente per garantire la copertura dei posti messi a concorso.

Dovendo interpretare le regole concorsuali dettate dal bando nel loro insieme, senza scindere artificialmente le disposizioni contenute nei diversi articoli, si deve coordinare la disposizione dell'articolo 10 del bando, per cui la prova scritta si intende superata con votazione non inferiore a 6 **decimi**, con la disposizione appena richiamata di cui all'articolo 12 comma 1 per cui alle successive prove sarebbe stato convocato un numero di candidati sufficiente a garantire la copertura dei posti messi a concorso, seguendo l'ordine di graduatoria.

Dal combinato disposto delle due clausole si desume che non tutti i candidati riportanti il voto minimo di idoneità prescritto per superamento della prova scritta sarebbero stati convocati per l'espletamento delle prove fisiche e per le successive altre prove concorsuali.

Tale previsione si giustifica con l'opportunità di evitare che un numero esorbitante di candidati sia inutilmente coinvolto nelle successive prove selettive senza alcuna probabilità concreta di risultare tra i vincitori del concorso.

Si deve considerare, trattandosi di questione decisiva per comprendere la legittimità della clausola contestata dal ricorrente, che la

graduatoria di merito si fonda esclusivamente sulla prova d'esame scritta.

Le successive prove fisiche e psicoattitudinali non sono destinate a modificare l'ordine di graduatoria, definitivamente stabilito dalla prova scritta, bensì ad escludere dalla graduatoria stessa i candidati fisicamente e psicologicamente inidonei all'impiego nelle forze di **polizia**.

Pertanto si deve ritenere logica, ragionevole e conforme all'interesse pubblico la previsione di limitare ad un numero congruo di candidati la convocazione alle prove eliminatorie successive a quella da cui è determinata la graduatoria di merito.

Nella fattispecie, la discrezionalità amministrativa nella determinazione del numero di candidati da convocare è stata esercitata legittimamente, essendo stati convocati ben 3443 candidati per i 1182 posti da coprire.

Il numero di candidati convocati è talmente ampio da consentire, in base ad una previsione ragionevole e fondata sull'esperienza dei concorsi precedenti, la copertura integrale dei posti, dovendosi presumere che le prove fisiche e psicoattitudinali saranno superate da un numero di concorrenti sufficiente.

La convocazione di tutti i candidati riportanti un voto almeno pari a 6 **decimi** nella prova scritta avrebbe determinato l'espletamento delle prove da parte di circa 54.000 candidati, con un'inutile appesantimento della procedura concorsuale che, considerati i tempi e le risorse necessarie per l'espletamento delle prove e delle visite mediche, si sarebbe protratta per un tempo molto lungo, senza considerare lo spreco di risorse finanziarie pubbliche.

Inoltre, si deve sottolineare che l'art. 12, c. 3, del bando contiene una clausola di salvaguardia prevedendo che, qualora il numero dei candidati dichiarati idonei durante la fase degli accertamenti psicofisici ed attitudinale si prospettasse insufficiente a coprire il totale dei posti disponibili, l'amministrazione potrà convocare alla prova di efficienza fisica e per i successivi accertamenti ulteriori aliquote di candidati idonei alla prova scritta, rispettando l'ordine della relativa graduatoria.

La clausola di salvaguardia non tutela esclusivamente l'interesse dell'amministrazione pubblica, ma anche quello dei candidati in posizione analoga ai ricorrenti.

Consente infatti la ammissione alle successive prove di idoneità a tutti i candidati che, seguendo l'ordine di graduatoria, possono aspirare a vincere il concorso, evitando la sottoposizione degli stessi ad accertamenti inutili per il caso in cui i posti siano già stati tutti coperti dai concorrenti collocati in posizione di graduatoria superiore.

Infine, riguardo la contestata aliquota di candidati convocabili alle successive fasi concorsuali, va anche richiamata la norma regolamentare presupposta in materia, ossia l'art. 5 del DM del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministro della Difesa, 22 febbraio 2006 (“Modalità di reclutamento, nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti della **Polizia** di Stato, riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo”) che prevede che “i candidati che abbiano superato la prove d'esame, sono convocati, in ordine di graduatoria e nel numero stabilito da ciascun bando di concorso, per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica, volte ad accertare il grado di preparazione atletica ed agli accertamenti per l'idoneità fisica, psichica ed attitudinale. La convocazione può avvenire anche mediante

pubblicazione del calendario degli accertamenti nella Gazzetta Ufficiale nella data fissata dal bando di concorso”.

Tale disposizione giustifica, sul piano regolamentare, la previsione nel bando di concorso di un’aliquota limitata di candidati da convocare alle successive fasi concorsuali.

Per completezza di trattazione si pone in evidenza che il voto stabilito nel bando per il superamento della prova scritta (**sei decimi**) è anch’esso in linea con le norme regolamentari in materia (art. 3 del d.P.R. 487/1994, art. 2, comma 1, lett. h) del d.m. n. 129/2005 che stabiliscono la necessaria previsione nel bando della votazione minima) e art. 4, comma 7, del d.m. 22 febbraio 2006, che stabilisce la votazione non inferiore a **sei decimi** per il superamento della prova).

Con il 2° motivo, i ricorrenti deducono la illegittimità della contestata clausola del bando di concorso anche per difetto di trasparenza e di istruttoria e di motivazione; con una prima censura deducono che, seppure si dovesse ritenere legittima la scelta dell’amministrazione di prevedere un contingente limitato da ammettere alla prova fisica, tale contingente dovrebbe essere reso noto al momento della pubblicazione del bando; in mancanza, la disposizione dovrebbe essere ritenuta illegittima, per violazione del principio di

trasparenza e di pubblicità delle regole concorsuali; inoltre, essendo stato determinato il contingente da ammettere alla prosecuzione del concorso solo il 27 ottobre 2017, quando sono stati convocati 3443 candidati, l'amministrazione avrebbe stabilito il numero di candidati da ammettere alle prove di efficienza fisica in un momento successivo rispetto alla correzione degli elaborati costituenti la prova scritta; la scelta dei candidati da ammettere, quindi, potrebbe essere stata influenzata dagli esiti, già noti, della prova scritta d'esame; con una seconda censura i ricorrenti deducono che la determinazione del numero di candidati da ammettere le prove successive, pari a 3443, non sarebbe stata sorretta da una adeguata istruttoria, né da alcuna motivazione; in esito all'accesso agli atti del procedimento, infatti, non è risultato presente alcun documento giustificativo del numero dei candidati ammessi; l'arbitrarietà del numero risulterebbe già dal dato numerico, non trattandosi di una cifra corrispondente ad un multiplo dei posti messi a concorso, in quanto il doppio dei posti corrisponderebbe alla cifra di 2364, il triplo dei posti alla cifra di 3546.

Le censure sono infondate.

La presente vicenda è, infatti, identica a quella di recente esaminata dalla Sezione con sentenza numero 9891 dell'11 ottobre 2018, dalle cui conclusioni non vi è ragione di discostarsi.

L'art.12 del bando, per quanto riguarda il concorso bandito ai sensi della lettera a) - al quale hanno preso parte i ricorrenti- a differenza di quanto diversamente previsto per i posti banditi ai sensi delle lettere b) e c) ha previsto la convocazione alle prove di efficienza fisica di «un numero sufficiente di candidati, tale da garantire la copertura dei posti messi a concorso», lasciando quindi alla discrezionalità dell'amministrazione l'individuazione, in concreto, del numero dei candidati da ammettere alla successiva prova di efficienza fisica.

Nel caso in esame, quindi, a differenza della procedura concorsuale riservata ai candidati in possesso di esperienza militare, il numero dei candidati ammessi a sostenere le successive prove non è stato predeterminato dal bando (nel limite di 300 candidati) ma è stato affidato alla discrezionalità dell'amministrazione.

La previsione non può essere ritenuta illegittima, non presentandosi in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità cui devono informarsi le procedure concorsuali.

La scelta di ammettere alla prosecuzione del

concorso un numero non determinato a priori di candidati non si presta ad essere censurata sotto i profili dedotti; il numero di concorrenti convocato per le prove di efficienza fisica è talmente elevato, avvicinandosi al triplo dei posti disponibili, da non consentire, in concreto, alcuna violazione della parità di trattamento tra i concorrenti, essendo prescritto il rigoroso rispetto dell'ordine di graduatoria nella convocazione dei candidati; la conoscenza degli esiti della prova scritta, pertanto, non avrebbe potuto influenzare in alcun modo l'amministrazione nella determinazione del contingente, essendo essa vincolata dalla graduatoria risultante dall'espletamento della prova scritta. Il criterio oggettivo del merito, dunque, non viene violato dalla mancata predeterminazione del contingente numerico, oggettivamente sovrabbondante rispetto ai posti disponibili, per cui nessun candidato può essere stato favorito o danneggiato dall'esercizio, in concreto, della discrezionalità amministrativa. Neppure può sostenersi che la determinazione del contingente numerico avrebbe dovuto essere preceduta da una approfondita istruttoria, trattandosi di una scelta relativamente semplice, consistente nella prudente valutazione di un numero

ragionevolmente sufficiente, sulla base della pregressa esperienza concorsuale, a garantire la copertura di tutti i posti.

Per la stessa ragione non si può pretendere una particolare motivazione nella determinazione del contingente, risiedendo la motivazione nel numero stesso, evidentemente più che sufficiente a garantire l'utile espletamento della procedura concorsuale.

Il ricorso introduttivo, pertanto, deve essere respinto, per l'infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.

Anche il ricorso per motivi aggiunti deve essere rigettato.

Il ricorso per motivi aggiunti è proposto in esito alla conclusione della procedura concorsuale, la cui graduatoria definitiva è stata impugnata per illegittimità derivante dalla illegittimità delle precedenti fasi del concorso, dedotta con il ricorso introduttivo.

Essendo stata accertata la infondatezza delle censure mosse alla procedura concorsuale con il ricorso introduttivo, si deve escludere la illegittimità derivata del provvedimento conclusivo del concorso.

In conclusione, tanto il ricorso introduttivo, quanto quello per motivi aggiunti, devono essere respinti.

Le spese processuali sostenute dall'Amministrazione resistente devono essere poste a carico dei restanti ricorrenti, in applicazione del criterio della soccombenza e nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater) definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti:

Dà atto della rinuncia al ricorso dei soggetti indicati in motivazione.

Rigetta il ricorso introduttivo.

Rigetta il ricorso per motivi aggiunti.

Condanna i restanti ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali sostenute dalla difesa statale, liquidate in euro 2000,00 (duemila) oltre accessori dovuti per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Salvatore Mezzacapo, Presidente

Ines Simona Immacolata Pisano,

Consigliere

Antonio Andolfi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Antonio Andolfi

IL PRESIDENTE

Salvatore Mezzacapo

IL SEGRETARIO

[Mappa del sito](#)

[Guida al sito](#)

[Accessibilità](#)

[Condizioni di utilizzo](#)

[Privacy](#)

[Regole di accesso](#)

[Webmail](#)